

PACQUIRARI BARRERA NON UTILIZZATA

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>All'interno del Consiglio di Amministrazione viene individuato un amministratore che non abbia deleghe di potere per il controllo interno, che avrà funzione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. accertare l'adeguatezza dei diversi processi aziendali in termini di efficienza, efficacia ed economicità; ii. assicurare la conformità degli adempimenti operativi delle normative interne. <p>Il regolamento di funzionamento del Comitato interno è approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria degli azionisti.</p> <p>Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.</p> <p>L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.</p> | <p>leghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.</p> <p>All'interno del Consiglio di Amministrazione viene individuato un amministratore che non abbia deleghe di potere per il controllo interno, che avrà funzione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. accertare l'adeguatezza dei diversi processi aziendali in termini di efficienza, efficacia ed economicità; ii. assicurare la conformità degli adempimenti operativi delle normative interne. <p>Il regolamento di funzionamento del Comitato interno è approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria degli azionisti. Al Vice Presidente non è riconosciuto compenso aggiuntivo per la carica.</p> <p>L'entità delle retribuzioni degli amministratori, così come quella dei componenti degli organi di controllo, dei dirigenti e dei dipendenti, verrà individuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalle normative vigenti in materia di società a partecipazione pubblica.</p> <p>Agli organi societari non potranno essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né, in ogni caso, potranno essere corrisposti trattamenti di fine mandato.</p> <p>E' comunque fatto divieto alla società di corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva o stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'art. 2125 c.c.</p> <p>Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.</p> <p>L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.</p> <p>L'Organo amministrativo redige annualmente la relazione sul governo societario, ai sensi delle vigenti leggi in materia, a chiusura dell'esercizio. La relazione sul governo societario deve essere pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio.</p> |
| <p>ART. 22 – Amministratore Delegato</p> <p>All'Amministratore Delegato, nominato dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, spetta la gestione ordinaria della società al fine di dare attuazione a quanto previsto nel Budget, ed a tal fine sono attribuite in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo e salvo quelle ulteriori che gli potranno essere conferite dal Consiglio di Amministrazione, le seguenti deleghe:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gestire e coordinare la struttura interna delle società; b) predisporre la struttura organizzativa della società da sottoporre per la sua discussione e approvazione al Consiglio di Amministrazione; c) predisporre il Budget della società, come disciplina- | <p>ART. 22 – Amministratore Delegato</p> <p>All'Amministratore Delegato, nominato dal Consiglio di Amministrazione, e al Presidente, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite, spetta in via disgiunta fra loro, la gestione ordinaria della società al fine di dare attuazione di quanto previsto nel Budget, ed a tal fine sono attribuite in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo e salvo quelle ulteriori che gli potranno essere conferite dal Consiglio di Amministrazione, le seguenti deleghe:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gestire e coordinare la struttura interna delle società; b) predisporre la struttura organizzativa della società da sottoporre per la sua discussione e approvazione al Consiglio di Amministrazione; c) predisporre il Budget della società, come disciplina- |

PACQUIRAN BANCHE NON UTILIZZATA

to dall'art. 27 che segue, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;

d) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici attivi e contratti a fronte di ricavo della società per la società;

e) accendere rapporti bancari, finanziari e postali di qualunque tipo ed effettuare sugli stessi tutte le operazioni previste con esplicita facoltà all'apertura di rapporti utili ad ottenere affidamenti e/o anticipazioni con conseguente rilascio delle eventuali garanzie e qualora non previsti nel Budget, per importi non superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;

f) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici passivi, quali atti a contrarre fonte di costo per la società, e qualora non previsti nel Budget, per importi non superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;

g) instaurare, proseguire e resistere in ogni tipo di giudizio, in tutte le sedi e presso tutte le autorità e corti consentite dalla legge;

h) definire in termini di eventuali transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali, in sede ordinaria, speciale e amministrativa, nonché presentare atti, ricorsi, querele, esposti e denunce alle autorità competenti;

i) nominare avvocati, procuratori ed arbitri conferendo agli stessi procure alle liti, nonché ogni potere in ordine alle eventuali relative transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali. Di tali nomine dovrà essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione;

j) delegare, al fine di agevolare la gestione operativa, singoli dipendenti della società, per il compimento di particolari atti;

k) nominare procuratori speciali, per il compimento di determinati atti rientranti nei suoi poteri o in quelli espressamente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea dei soci;

l) dare attuazione a tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione compiendo altresì tutti gli atti nonché tutte le operazioni ad esso collegate;

m) partecipare alle assemblee o assumere le determinazioni per le decisioni dei soci delle società partecipate, sulla nomina degli amministratori sulla base dell'autorizzazione ricevuta dall'Assemblea dei soci.

L'amministratore Delegato riferisce almeno trimestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle opera-

to dall'art. 27 che segue, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;

d) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici attivi e contratti a fronte di ricavo della società per la società;

e) accendere rapporti bancari, finanziari e postali di qualunque tipo ed effettuare sugli stessi tutte le operazioni previste con esplicita facoltà all'apertura di rapporti utili ad ottenere affidamenti e/o anticipazioni con conseguente rilascio delle eventuali garanzie e qualora non previsti nel Budget, per importi non superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;

f) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici passivi, quali atti a contrarre fonte di costo per la società, e qualora non previsti nel Budget, per importi non superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;

g) instaurare, proseguire e resistere in ogni tipo di giudizio, in tutte le sedi e presso tutte le autorità e corti consentite dalla legge;

h) definire in termini di eventuali transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali, in sede ordinaria, speciale e amministrativa, nonché presentare atti, ricorsi, querele, esposti e denunce alle autorità competenti;

i) nominare avvocati, procuratori ed arbitri conferendo agli stessi procure alle liti, nonché ogni potere in ordine alle eventuali relative transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali. Di tali nomine dovrà essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione;

j) delegare, al fine di agevolare la gestione operativa, singoli dipendenti della società, per il compimento di particolari atti;

k) nominare procuratori speciali, per il compimento di determinati atti rientranti nei suoi poteri o in quelli espressamente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Assemblea dei soci;

l) dare attuazione a tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, compiendo altresì tutti gli atti nonché e tutte le operazioni ad esso collegate;

m) partecipare alle assemblee o assumere le determinazioni per le decisioni dei soci delle società partecipate, sulla nomina degli amministratori, sulla base dell'autorizzazione ricevuta dall'Assemblea dei soci;

n) ove designato, e nella sua qualità di componente del Consiglio di amministrazione, esercitare in nome e per conto della Società la funzione di amministrazione ad essa affidata in caso di nomina della stessa ad organo gestionale di società.

L'amministratore Delegato riferisce almeno trimestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle opera-

PACQUIA BANDA NON ULTIMATA

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>zioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o da sue controllate. Ciascun amministratore può chiedere all'Amministratore Delegato che, in Consiglio, siano fornite informazioni relative alla gestione della società. Il Consiglio di amministrazione può nominare un Direttore generale, determinandone i relativi poteri anche di rappresentanza esterna della società.</p> | <p>zioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o da sue controllate. Ciascun amministratore può chiedere all'Amministratore Delegato che, in Consiglio, siano fornite informazioni relative alla gestione della società. Il Consiglio di amministrazione può nominare un Direttore generale, determinandone i relativi poteri anche di rappresentanza esterna della società.</p> |
| <p>ART. 23 - Rappresentanza della Società La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, e la firma sociale spettano al Presidente e all'Amministratore Delegato, per quest'ultimo nei limiti delle deleghe ricevute. La firma per la Società spetta altresì a coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia conferito procura e nell'ambito dei poteri conferiti.</p> | <p>ART. 23 - Rappresentanza della Società La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, e la firma sociale, spettano al Presidente e all'Amministratore Delegato, per quest'ultimo nei limiti delle deleghe ricevute. La firma per la Società spetta altresì a coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia conferito procura e nell'ambito dei poteri conferiti.</p> |
| <p>ART. 24 – Amministratore Unico Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.</p> | <p>ART. 24 – Amministratore Unico IDEM.</p> |
| <p>ART. 25 – Sindaci e controllo legale Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Al Comune di Forlì spetta la nomina di un componente effettivo ed uno supplente del Collegio Sindacale, che sarà effettuata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 2449 c.c., secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 42, secondo comma, lett. m), e 50, comma 8, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. Gli altri due componenti effettivi e quello supplente verranno nominati con il sistema delle liste presentate dagli altri soci ad eccezione del Comune di Forlì che si astiene dalla votazione. Il Presidente verrà nominato dall'assemblea dei soci. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La nomina dei componenti il Collegio Sindacale dovrà garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, come previsto per legge. Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina.</p> | <p>ART. 25 – Sindaci e controllo legale Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. I componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente. Al Comune di Forlì spetta la nomina di un componente effettivo ed uno supplente del Collegio Sindacale, che sarà effettuata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 2449 c.c., secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 42, secondo comma, lett. m), e dell'art. 50, comma 8, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267. IDEM</p> |
| <p>ART. 26 – Revisione legale dei conti Il controllo legale dei conti è esercitato da un revisore o società di revisione iscritti nel registro istituito presso</p> | <p>ART. 26 – Revisione legale dei conti Il controllo legale dei conti è esercitato da un revisore o società di revisione iscritti nel registro istituito presso</p> |

MACCIATA MANNA NON UTILIZZATA

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>il Ministero di giustizia, secondo quanto previsto dall'art. 2409 bis e seguenti del c.c., nominato dall'Assemblea degli azionisti, su proposta motivata del Collegio Sindacale.</p> <p>Gli azionisti, in sede di costituzione ovvero alla scadenza del mandato dell'organo che esercita il controllo legale dei conti, possono attribuire tale controllo al Collegio Sindacale, ricorrendone le condizioni di legge, provvedendo in sede di atto costitutivo ovvero mediante deliberazione assembleare alla loro nomina e a determinarne il compenso.</p> | <p>il Ministero di giustizia, secondo quanto previsto dall'art. 2409 bis e seguenti del c.c., nominato dall'Assemblea degli azionisti, su proposta motivata del Collegio Sindacale.</p> <p>I componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente.</p> |
| <p>ART. 27 - Esercizio sociale e bilancio</p> <p>L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.</p> <p>Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:</p> <p>a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale ai sensi e nei limiti di legge;</p> <p>b) il 95% (novantacinque per cento) secondo quanto deliberato dall'Assemblea.</p> <p>Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della Società.</p> | <p>ART. 27 - Esercizio sociale e bilancio</p> <p>IDEM</p> <p>Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.</p> <p>IDEM</p> <p>Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'Organo Amministrativo. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della Società.</p> |
| <p>ART. 28 - Budget, autorizzazione dell'Assemblea e consuntivo</p> <p>La società redige un Budget composto da un programma annuale e da un programma pluriennale.</p> <p>Il programma annuale contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:</p> <p>a) le linee di sviluppo delle diverse attività;</p> <p>b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;</p> <p>c) la previsione del risultato economico rappresentato secondo lo schema di conto economico di cui all' art. 2425 c.c.;</p> <p>d) il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.</p> <p>Il programma annuale contiene in allegato la relazione dell'organo amministrativo di commento.</p> <p>Il programma annuale viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del programma pluriennale.</p> <p>Il programma pluriennale è redatto in coerenza con il programma annuale ed ha durata triennale. Esso è articolato per singoli programmi e ove possibile per progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.</p> <p>Il programma pluriennale comprende inoltre distintamente per esercizio le previsioni dei costi e dei ricavi</p> | <p>ART. 28 - Budget, autorizzazione dell'Assemblea e consuntivo</p> <p>IDEM.</p> |

PACIATA BIRUCHI NON UMIKATA

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio: è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al programma annuale, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione. Il programma annuale e quello pluriennale vengono predisposti dal Consiglio di Amministrazione entro il trentun dicembre di ciascun anno e trasmessi senza indugio ai soci. Successivamente alla loro predisposizione, gli amministratori convocano entro il ventotto febbraio successivo, l'Assemblea ordinaria dei Soci al fine di deliberare in merito all'approvazione. L'Assemblea autorizza, ai sensi dell'art. 2364 c.c., il Consiglio di Amministrazione a compiere in tutto o in parte le operazioni previste dal programma annuale. I soci ove ritengano che la società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa dall'Assemblea dei Soci, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2367 c.c., l'immediata convocazione dell'Assemblea dei Soci affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società. La mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa può configurare giusta causa per la revoca degli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione, a consuntivo, illustra in sede di approvazione del bilancio sociale da parte dell'Assemblea dei Soci, le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel programma annuale. Tale relazione consuntiva costituirà apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile ovvero autonoma relazione, in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata.</p> | <p>Il programma annuale e quello pluriennale vengono predisposti dall'Organo Amministrativo entro il trentun dicembre di ciascun anno e trasmessi senza indugio ai soci. Successivamente alla loro predisposizione, gli amministratori convocano entro il ventotto febbraio successivo, l'Assemblea ordinaria dei Soci al fine di deliberare in merito all'approvazione. L'Assemblea autorizza, ai sensi dell'art. 2364 c.c., l'Organo Amministrativo a compiere in tutto o in parte le operazioni previste dal programma annuale. I soci ove ritengano che la società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa dall'Assemblea dei Soci, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2367 c.c., l'immediata convocazione dell'Assemblea dei Soci affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società. La mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa può configurare giusta causa per la revoca degli amministratori. L'Organo Amministrativo, a consuntivo, illustra in sede di approvazione del bilancio sociale da parte dell'Assemblea dei Soci le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel programma annuale. Tale relazione consuntiva costituirà apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 c.c. o autonoma relazione, in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata.</p> |
| <p style="text-align: center;">ART. 29 - Report</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione redige un report semestrale costituito da un conto economico consuntivo dall'inizio dell'esercizio fino al 30 giugno di ogni anno e fa un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle delibere dell'assemblea dei soci. Il report semestrale viene trasmesso direttamente ai soci entro il 30 settembre di ciascun anno.</p> | <p style="text-align: center;">ART. 29 – Report</p> <p>L'Organo Amministrativo redige un report semestrale costituito da un conto economico consuntivo dall'inizio dell'esercizio fino al 30 giugno di ogni anno e fa un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle delibere dell'assemblea dei soci. Il report semestrale viene trasmesso direttamente ai soci entro il 30 settembre di ciascun anno.</p> |
| <p>ART. 30 – Controllo da parte dei Soci sulle società in house providing Per la programmazione e controllo congiunto delle società partecipate che operano in house providing in regime di affidamento diretto di servizi per i soci diretti e/o indiretti, la società esercita, per la effettiva subordinazione gerarchica delle stesse società, un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello che gli enti soci avrebbero esercitato sui propri servizi, e che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità: a) mediante le forme di controllo disciplinate dal presente statuto; b) a mezzo di un apposito organismo di controllo – Coordinamento dei soci - costituito dai legali rappre-</p> | <p>ART. 30 – Controllo da parte dei Soci sulle società in house providing</p> <p>IDEM</p> |


PACQUIRI BIRROIA NON UTILIZZATA

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <p>sentanti dei soci che aderiscono alla convenzione stipulata dai medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, che assicura, da parte dei soci, non solo il controllo congiunto sull'attività societaria, ma anche il controllo sull'attività gestionale, esprimendosi preventivamente sulle materie rimesse alla decisione dei soci sulla base del presente statuto; nonché prevede le designazioni dei componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale, al fine di dare una adeguata rappresentanza ai soci.</p> <p>c) mediante la definizione da parte dei soci diretti e/o indiretti, con la vigilanza per il corretto svolgimento della società Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. di disciplinari per lo svolgimento del servizio che, nel rispetto delle discipline di settore, delle norme degli statuti comunali e del presente statuto, prevedano la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla società dai soci diretti e/o indiretti, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione;</p> <p>d) mediante l'esercizio dei poteri derivanti dalla direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c..</p> | |
| <p>ART. 31 - Scioglimento e liquidazione della Società Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge. L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e le attribuzioni.</p> | <p>ART. 31 - Scioglimento e liquidazione della Società IDEM</p> |
| <p>ART. 32 - Collegio Amministrativo speciale Tutte le questioni relative a diritti disponibili che dovessero sorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, nonché quelle promosse da amministratori e/o sindaci e/o liquidatori o nei loro confronti e comunque relative all'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, saranno devolute alla decisione di un Collegio composto da tre membri. Il Collegio sarà designato dal Presidente del Tribunale di Forlì. Sono comunque escluse dalla cognizione del Collegio: - le controversie che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M.; - l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci; - le impugnazioni del bilancio societario. La domanda proposta dalla società o in suo confronto dovrà altresì essere depositata entro 7 (sette) giorni presso il Registro delle Imprese del luogo nel quale la società ha la sede legale. E' ammesso l'intervento dei soci e di terzi. Nelle questioni aventi ad oggetto la validità di una delibera assembleare, al Collegio compete il potere di disporre, su istanza di parte, la sospensione della delibera fino alla pronuncia della decisione definitiva. La sospensione è revocabile su istanza di parte per nuove ragioni di fatto e di diritto. Il Collegio decide secondo diritto, avrà sede in Forlì e la decisione dovrà essere assunta nei termini di cui all'art. 820 c.p.c..</p> | <p>ART. 32 - Collegio Amministrativo speciale IDEM</p> |

MACQUARIA BANKA NON UTILIZATA

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">ART. 33 – Rinvio</p> <p>Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.</p> | <p style="text-align: center;">ART. 33 – Rinvio</p> <p style="text-align: center;">IDEM</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

PACQUIRAN, RICHARD M. ULLANZATA



FORLIFARMA SPA
FARMACIE COMUNALI
FORLÌ

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

1. È costituita una Società per Azioni denominata "FORLIFARMA S.p.A."

Art. 2 - Sede

1. La Società ha sede in Forlì.

2. L'Organo Amministrativo può istituire uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, in Italia e all'estero, e sopprimere quelle esistenti.

3. Il cambiamento di indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica dello Statuto ed è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il cambiamento di indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica dello Statuto ed è deliberato dall'Organo Amministrativo.

Art. 3 - Durata

1. La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2062 (duemilasessantadue) e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dall'Assemblea Straordinaria.

Art. 4 - Oggetto sociale

1. La Società realizza la parte più importante della propria attività a favore dei soci, loro aziende e/o organismi controllati, collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dell'insieme dei soci medesimi.

2. La Società, nel quadro della politica fissata dagli enti soci relativa all'esercizio delle farmacie e nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, provvede:

a) alla gestione delle farmacie di cui sono titolari gli enti soci;

b) alla promozione e partecipazione ad iniziative in ambito sanitario e/o

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>sociale, in favore di anziani, giovani o disabili, forme di assistenza domiciliare, strutture e servizi per l'infanzia, ivi compresa l'erogazione di servizi connessi alle attività socio-sanitarie;</p> | |
| <p>c) alla distribuzione di prodotti farmaceutici agli Uffici e servizi degli enti soci ed alle istituzioni ed aziende controllate dagli enti soci, nonché alle ASL, Case di Cura, Case di Riposo, associazioni ONLUS;</p> | |
| <p>d) alla promozione, partecipazione e collaborazione ai programmi di medicina preventiva, tutela della salute, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale a favore dei propri dipendenti, anche in proprio mediante corsi, convegni, master e simili, ciò al fine di garantire un costante livello di efficienza e di qualità nello svolgimento dell'attività a favore dei destinatari. Le attività ed i servizi rientranti nell'oggetto sociale possono essere svolti, fatti salvi i divieti posti dalla legge, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, e mezzi e strumenti elettronici, informatici e telematici di ogni tipo;</p> | |
| <p>e) nella gestione delle farmacie la Società può commercializzare tutti i prodotti normalmente in vendita nelle farmacie. Fra questi, si ricordano a titolo di esempio: specialità medicinali, veterinarie, omeopatiche, prodotti galenici e di erboristeria, dispositivi e presidi medico-chirurgici, apparecchi medicali ed elettromedicali, prodotti di cosmesi, alimenti per l'infanzia e dietetici speciali, materiali di medicazione, reattivi e diagnostici, articoli sanitari ed ogni altro prodotto affine a quelli sopra indicati. La Società può altresì erogare ogni prestazione e servizio consentiti, quali ad esempio l'effettuazione di test di autodiagnosi, la prenotazione di prestazioni mediche</p> | |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>e salutistiche, la rivendita, diffusione o distribuzione in altra forma di pubblicazioni di interesse sanitario o farmaceutico, nonché ogni altro servizio sanitario o parasanitario a favore dei soci e degli utenti. Può inoltre svolgere tutti gli altri servizi, attività e prestazioni consentite o comunque poste a carico delle Farmacie dalla legge o dalle norme convenzionali.</p> | |
| <p>3. Le attività di cui al precedente comma 2 ed i servizi connessi interessano di norma il territorio degli enti soci, ma potranno essere esercitate anche in altri territori, in particolare negli ambiti limitrofi, fermo restando l'obbligo di svolgere la parte più rilevante dell'attività a favore degli enti proprietari.</p> | <p>3. Le attività di cui al precedente comma 2 ed i servizi connessi dovranno essere svolti per oltre l'80% del fatturato di competenza di ogni anno fiscale nei territori degli enti soci. È ammessa l'attività in altri territori, fino al 20%, solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività della società.</p> |
| <p>4. La Società potrà svolgere servizi utili, complementari e di supporto all'attività commerciale, potrà inoltre compiere tutte le operazioni industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali - ivi compresa la facoltà di contrarre mutui anche ipotecari - ritenute necessarie ed utili per il perseguimento dell'oggetto sociale.</p> | |
| <p>5. La Società potrà inoltre, previa autorizzazione dell'assemblea dei soci, sia direttamente che mediante partecipazione con altri soggetti pubblici a società commerciali, consorzi od associazioni già esistenti, assumere la gestione di altri servizi socio sanitari, nonché promuoverne la costituzione, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, nel rispetto del vincolo della partecipazione pubblica totalitaria.</p> | |
| <p>Art. 5 - Soci</p> | |
| <p>1. La quota pubblica di capitale sociale non potrà essere inferiore al 100% per tutta la durata della</p> | |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Società; possono concorrere alla formazione del capitale pubblico anche le parteci-pazioni di società vincolate per legge e/o per statuto ad essere a capitale interamente pubblico.</p> | |
| <p>Art. 6 - Domicilio dei soci</p> | |
| <p>1. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge all'indirizzo risultante dal Libro dei soci della Società.</p> | |
| <p>Art. 7 - Capitale sociale</p> | |
| <p>1. Il capitale sociale è fissato in Euro 1.000.000,00 (un milione), diviso in n. 1.000.000.00 (un milione) di azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) cadauna.</p> | |
| <p>2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi, ed a fronte di conferimenti in denaro, di beni in natura e di crediti, sempre nel rispetto di quanto disposto nel precedente art. 5.</p> | |
| <p>Art. 8 - Finanziamenti e Versamenti</p> | |
| <p>1. Gli eventuali versamenti effettuati dai soci in conto futuro aumento di capitale sono infruttiferi e non comportano obblighi di restituzione per la società, salvo apposita deliberazione assembleare. Nel caso in cui quanto versato dai soci sia effettuato a titolo di mutuo o finanziamento per necessità gestionali, sarà riconosciuto un tasso di interesse non inferiore al tasso legale, da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione.</p> | <p>2. Gli eventuali versamenti effettuati dai soci in conto futuro aumento di capitale sono infruttiferi e non comportano obblighi di restituzione per la società, salvo apposita deliberazione assembleare. Nel caso in cui quanto versato dai soci sia effettuato a titolo di mutuo o finanziamento per necessità gestionali, sarà riconosciuto un tasso di interesse non inferiore al tasso legale, da determinarsi dall'Organo Amministrativo.</p> |
| <p>Art. 9 - Azioni</p> | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>1. Le azioni sono nominative ed indivisibili ed ogni azione da diritto ad 1 (un) voto. La qualità di azionista costituisce di per sé, adesione all' Atto costitutivo ed al presente Statuto.</p> | |
| <p>2. Al Comune di Forlì ed agli eventuali altri enti soci è, comunque, riservata una partecipazione complessiva non inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale. Pertanto, restano privi di effetto nei confronti della Società gli atti di disposizione che abbiano determinato la riduzione della complessiva partecipazione pubblica al di sotto di detto limite.</p> | |
| | |
| <p>Art. 10 - Variazioni del capitale sociale</p> | |
| <p>1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia e fatta salva, in ogni caso, la condizione di cui all'art. 5 del presente statuto.</p> | |
| <p>2. In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute, rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 2441 C.C. è fissato in mesi sei.</p> | |
| | |
| <p>Art. 11 - Trasferimenti e prelazione</p> | |
| <p>1. Le azioni di proprietà del Comune di Forlì e quelle di proprietà degli altri soggetti pubblici, a norma dell'art. 113, comma 13, del D.Lgs. n. 267 del 2000 possono essere</p> | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>direttamente cedute, in deroga ai commi successivi, a società, partecipate dai Comuni medesimi, a capitale interamente pubblico locale ed incedibile, costituite in base a norme di legge o dello statuto comunale per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad esse conferite.</p> | |
| <p>2. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 40 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC indirizzata al Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.</p> | <p>2. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 40 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC indirizzata all'Organo Amministrativo, la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.</p> |
| <p>2. Il Consiglio di Amministrazione, entro 8 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo di raccomandata A.R. o PEC delle proposte di acquisto pervenute.</p> | <p>3. L'Organo Amministrativo, entro 8 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo di raccomandata A.R. o PEC delle proposte di acquisto pervenute.</p> |
| <p>4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.</p> | |
| <p>5. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente alienabili, fatto salvo quanto disposto al successivo comma.</p> | |
| <p>6. In caso di trasferimento di azioni o diritti di opzione in violazione di quanto previsto dal presente articolo dello statuto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e</p> | |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| patrimoniali. | |
| Art. 12 - Obbligazioni | |
| 1. La società potrà emettere obbligazioni ordinarie, ai sensi dell'art. 2410 C.C., con deliberazione dell'Assemblea Generale convocata in via straordinaria. | |
| Art. 13 - Organi della Società | |
| 1. Sono organi della Società: | |
| a) l'Assemblea Generale dei soci; | |
| b) il Consiglio di Amministrazione; | b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione qualora previsto (di seguito individuato come "Organo Amministrativo"); |
| c) il Collegio Sindacale. | |
| | 2. È fatto divieto alla società di istituire organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta dovrà essere limitata ai casi previsti dalla legge. In caso di loro costituzione, la remunerazione attribuita ai componenti dei comitati stessi non potrà essere complessivamente superiore al 30% del compenso deliberato per la carica dei componenti dell'Organo Amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto. |
| Art. 14 - Assemblea dei soci | |
| 1. L'Assemblea è costituita da tutti gli azionisti, rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti. | |
| 2. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi | |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>rappresentare per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle Società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.</p> | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.</p> | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Art. 15 - Convocazione delle Assemblee

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge; essa è convocata dall'Organo Amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.</p> | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2. L'Assemblea è convocata, a norma di Legge, dall'Organo Amministrativo mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata AR o PEC almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea ordinaria e almeno 30 (trenta) giorni prima nel caso di assemblea straordinaria. L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.</p> | <p>2. L'Assemblea è convocata, a norma di Legge, dall'Organo Amministrativo mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata AR o PEC almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea ordinaria e almeno 15 (quindici) giorni prima nel caso di assemblea straordinaria. L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, e l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>3. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale ed è presente la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e di quello di controllo.</p> | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Art. 16 - Assemblea ordinaria

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>1. L'Assemblea ordinaria ha tutte le competenze attribuite espressamente</p> | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dalla Legge ed in particolare: | |
| a) definisce gli indirizzi strategici e gli obiettivi operativi, contenuti nella relazione previsionale di cui all'art. 23, cui la società deve attenersi nello svolgimento della propria attività; | |
| b) approva i bilanci; | |
| c) nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli altri amministratori, i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, e il soggetto al quale è demandato il controllo contabile, ai sensi della vigente normativa; | c) nomina l'amministratore unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione e gli altri amministratori del consiglio, i sindaci e il presidente del Collegio Sindacale, e il soggetto al quale è demandato il controllo contabile, ai sensi della vigente normativa; |
| d) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci; | |
| e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci: | |
| f) autorizza il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la responsabilità del medesimo, al compimento degli atti indicati al successivo art. 23, nei modi ivi previsti; | f) autorizza l'Organo Amministrativo, ferma restando la responsabilità del medesimo, al compimento degli atti indicati al successivo art. 23, nei modi ivi previsti; |
| g) esamina ed emette pareri vincolanti sulle relazioni semestrali inviate dal Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e sul grado di raggiungimento degli obiettivi contenuti nella relazione previsionale; | cancellato |
| h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea. | g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea. |
| 2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno nei termini previsti dall'art. 2364 C.C., comma 2. E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno oltre che su sollecitazione da parte degli enti soci che hanno il potere di richiederne la convocazione. | 2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno nei termini previsti dall'art. 2364 C.C., comma 2. E' inoltre convocata ogni volta che l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno oltre che su sollecitazione da parte degli enti soci che hanno il potere di richiederne la convocazione. |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rap-presentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggio-ranza assoluta.</p> | |
| <p>4. Per la nomina del Presidente e degli amministratori l'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favo-revole dei soci che rappresentano almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale. In seconda convo-cazione si applicano le disposizioni tassative previste dall'art. 2369, comma 4, del Codice Civile.</p> | |
| <p>Art. 17 - Assemblea straordinaria</p> | |
| <p>1. L'Assemblea Generale è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sull'emissione delle obbli-gazioni, sullo scioglimento della So-cietà, sulla nomina e i poteri dei li-liquidatori, e su quant'altro previsto dalla legge. Essa delibera in prima convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 70% del capitale sociale ed in seconda convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 51% del capitale sociale.</p> | |
| <p>Art. 18 - Funzionamento dell'Assemblea</p> | |
| <p>1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente ed in assenza di quest'ultimo da persona desi-gnata dall'Assemblea stessa.</p> | <p>1. L'Assemblea è presieduta dall' Amministratore Unico o dal presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente ed in assenza di quest'ultimo da persona designata dall'Assemblea stessa.</p> |
| <p>2. Il Presidente accerta la regolarità delle deleghe ed, in genere, il</p> | |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>diritto dei soci a partecipare all'adunanza; verifica che questa sia regolarmente costituita e che sussistano i quorum richiesti per la validità delle deliberazioni.</p> | |
| <p>3. Il Presidente dell'Assemblea designa il Segretario, che può essere scelto anche tra non azionisti, e ove lo ritenga opportuno nomina due scrutatori scegliendoli fra gli azionisti o i rappresentanti di azionisti.</p> | |
| <p>4. Spetta al Presidente della Assemblea regolare la disciplina della discussione e determinare il modo della votazione.</p> | |
| <p>5. Nei casi in cui sia prescritto dalla Legge, o quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.</p> | |
| <p>6. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal notaio o dal Segretario.</p> | |
| | |

Art. 19 - Consiglio di Amministrazione

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea Generale, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 amministratori, di cui uno designato dal Comune di Forlì, ovvero da un amministratore unico. L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina la forma dell'Organo Amministrativo e il numero dei componenti. In caso di nomina del consiglio di amministrazione dovrà essere garantita un'equa distribuzione fra i generi maschile e femminile.</p> | <p>1. La società è amministrata di norma da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione costituito da 3 membri o 5 membri, ove normativamente consentito e deliberato dall'Assemblea della società, per ragioni di adeguatezza organizzativa. Restano fermi ed invariati gli organi amministrativi nominati prima dell'adozione dei provvedimenti previsti dal D.Lgs. 175/2016 fino all'approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio. L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina la forma dell'Organo Amministrativo e il numero dei componenti. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dovrà essere garantito che il genere meno rappresentato costituisca almeno un terzo dei componenti.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>2. I componenti dell'Organo Amministrativo devono possedere altresì i requisiti di onorabilità e professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.</p> <p>Non possono ricoprire la carica di amministratore i dipendenti degli enti pubblici controllanti o vigilanti.</p> <p>Qualora vengano nominati amministratori i dipendenti della società controllante, in virtù del principio di omnicomprensività dei compensi, essi hanno l'obbligo di riversare i compensi alla società di appartenenza.</p> <p>Non è consentito nominare, quali componenti degli Organi Amministrativi, gli amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.</p> <p>Qualora venga nominato amministratore un dipendente della società, questi è collocato in aspettativa non retribuita e con sospensione della relativa iscrizione ai competenti istituti di previdenza ed assistenza, salvo che rinunci ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.</p> |
| <p>2. Gli amministratori, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, possono essere anche non soci scelti fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso Enti, aziende pubbliche o private.</p> | <p>3. Gli amministratori, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, possono essere anche non soci scelti fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso Enti, aziende pubbliche o private.</p> |
| <p>3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero</p> | <p>4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero</p> |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.</p> | <p>dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti. Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.</p> |
| <p>4. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno un vice presidente. Un membro del Consiglio, o un dipendente della Società, funge da segretario.</p> | <p>5. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno un vicepresidente quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Un membro del Consiglio, o un dipendente della Società, funge da segretario.</p> |
| <p>Art. 20 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione</p> | |
| <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.</p> | |
| <p>2. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o il Collegio sindacale ne faccia richiesta scritta al Presidente, e comunque ogni qualvolta sia previsto per Legge.</p> | |
| <p>3. La convocazione è fatta ai consiglieri ed ai sindaci almeno 4 (quattro) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante lettera, posta elettronica o telegramma, salvo il caso di urgenza allorché è sufficiente il preavviso di 24 (ventiquattro) ore mediante posta elettronica o telegramma.</p> | |
| <p>4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in luoghi diversi dalla sede</p> | |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>sociale, purché in Italia.</p> | |
| <p>5. Il Consiglio potrà riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.</p> | |
| <p>6. Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario della stessa. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni contenute.</p> | |
| | |
| <p>Art. 21 - Poteri del Consiglio di Amministrazione</p> | <p>Art. 21 - Poteri dell'Organo Amministrativo</p> |
| <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali definiti dagli enti soci, che non siano dalla legge o dallo Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci.</p> | <p>1. L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali definiti dagli enti soci, che non siano dalla legge o dallo Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci.</p> |
| <p>2. Il Consiglio di Amministrazione approva semestralmente una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, che il Presidente trasmette a tutti i soci.</p> | <p>2. L'Organo Amministrativo approva semestralmente una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, che il Presidente trasmette a tutti i soci.</p> |
| | <p>3. L'Organo Amministrativo redige annualmente la relazione sul governo societario ai sensi delle vigenti norme in materia, a chiusura dell'esercizio. La relazione sul governo societario deve essere pubblicata contestualmente al</p> |

| | |
|--|------------------------|
| | bilancio di esercizio. |
|--|------------------------|

Art. 22 - Deleghe di attribuzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, a uno o più dei suoi membri o ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni suoi membri, determinandone i poteri, i limiti e le remunerazioni.

1. Il Consiglio di Amministrazione, **se costituito**, può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, **solo ad uno dei suoi membri o al Presidente** ove preventivamente autorizzato dall'assemblea determinandone i poteri e i limiti.

2. Potrà nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

2. Potrà nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

L'entità delle retribuzioni degli amministratori, così come quella dei componenti degli organi di controllo, dei dirigenti e dipendenti, verrà individuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalle normative vigenti in materia di società a partecipazione pubblica.

Agli organi sociali non potranno essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né, in ogni caso, potranno essere corrisposti trattamenti di fine mandato.

È comunque fatto divieto alla società di corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero stipulare patti o accordi di non concorrenza anche ai sensi dell'art. 2125 del codice civile.

3. All'Amministratore delegato e/o agli amministratori delegati, ai direttori e procuratori speciali spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita.

3. All'Amministratore delegato, ai direttori e procuratori speciali spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita.

Art. 23 - Relazione previsionale ed autorizzazioni dell'Assemblea

1. Il Consiglio di Amministrazione, entro il 30 novembre di ciascun anno, predispone ed invia ai soci una rela-

1. **L'Organo Amministrativo**, entro il 30 novembre di ciascun anno, predispone ed invia ai soci una relazione

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>zione previsionale relativa all'attività della Società contenente la definizione dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società stessa.</p> | <p>previsionale relativa all'attività della Società contenente la definizione dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società stessa.</p> |
| <p>2. L'Assemblea dei Soci, nella riunione da tenersi entro il 31 dicembre dello stesso anno, autorizza ai sensi dell'art. 2364 C.C., con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale, il Consiglio di Amministrazione a compiere le operazioni contemplate nella relazione previsionale e ad adottare i provvedimenti conseguenti.</p> | <p>2. L'Assemblea dei Soci, nella riunione da tenersi entro il 28 febbraio dell'anno successivo, autorizza ai sensi dell'art. 2364 C.C., con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale, l'Organo Amministrativo a compiere le operazioni contemplate nella relazione previsionale e ad adottare i provvedimenti conseguenti.</p> |
| <p>3. I soci, ove ritengano che il Consiglio di Amministrazione abbia omesso o comunque ritardi il compimento delle operazioni autorizzate, possono richiedere ai sensi dell'art. 2367 C.C. l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché adottati i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società.</p> | <p>3. I soci, ove ritengano che l'Organo Amministrativo abbia omesso o comunque ritardi il compimento delle operazioni autorizzate, possono richiedere ai sensi dell'art. 2367 C.C. l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché adottati i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società.</p> |
| <p>4. Il Consiglio di Amministrazione, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 C.C., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.</p> | <p>L'Organo Amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 C.C., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata</p> |
| <p>5. Saranno inoltre sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2364 C.C., con le modalità indicate nel presente articolo e con le maggioranze ordinarie previste all'art. 16, 3° comma, dello statuto, i seguenti atti di competenza del Consiglio di Amministrazione:</p> | <p>5. Saranno inoltre sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2364 C.C., con le modalità indicate nel presente articolo e con le maggioranze ordinarie previste all'art. 16, 3° comma, dello statuto, i seguenti atti di competenza dell'Organo Amministrativo:</p> |
| <p>a. costituzione di nuove società;</p> | |
| <p>b. acquisti e alienazioni di immobili,</p> | |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| aziende e rami d'azienda, per un valore unitario superiore all'importo stabilito dall'Assemblea dei soci; | |
| c. acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie, per importi superiori, per ogni operazione, all'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. | |
| 6. Il Consiglio di Amministrazione che intenda discostarsi in modo sostanziale dal contenuto delle autorizzazioni ottenute o effettuare rilevanti operazioni per cui non ha ottenuto l'autorizzazione richiesta, adotta, disponendo preventiva e idonea informativa al Presidente del Coordinamento dei Soci di cui all'art. 30 dello statuto, apposita motivata deliberazione e la trasmette senza indugio ai soci. | 6. L'Organo Amministrativo che intenda discostarsi in modo sostanziale dal contenuto delle autorizzazioni ottenute o effettuare rilevanti operazioni per cui non ha ottenuto l'autorizzazione richiesta, adotta, disponendo preventiva e idonea informativa al Presidente del Coordinamento dei Soci di cui all'art. 30 dello statuto, apposita motivata deliberazione e la trasmette senza indugio ai soci. |

Art. 24 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio. | |
| 2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed è confermabile alla scadenza. Può ricoprire anche la carica di Amministratore delegato. | 2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile alla scadenza. Può ricoprire anche la carica di Amministratore delegato. |
| 3. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere a ciò delegato; se non è stata conferita delega lo sostituisce il consigliere più anziano. | |
| 4. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione; stabilire l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione. | |

Art. 25 - Amministratore Unico

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.</p> | |
| <p>Art. 26 - Collegio Sindacale</p> | |
| <p>1. Il Collegio Sindacale vigilia sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile.</p> | <p>1. Il Collegio Sindacale vigilia sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile.</p> |
| <p>2. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea Generale dei soci, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.</p> | |
| <p>3. Nella composizione del Collegio Sindacale dovrà essere garantita un'equa distribuzione fra i generi maschile e femminile.</p> | <p>3. Nella composizione del Collegio Sindacale dovrà essere garantito che il genere meno rappresentato costituisca almeno un terzo dei componenti. I componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente.</p> |
| <p>4. L'Assemblea determina il compenso spettante ai membri del Collegio, ai quali spetta, in ogni caso, anche il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione del proprio ufficio.</p> | <p>4. L'Assemblea determina, nel rispetto dei limiti di cui al precedente art. 22.2, il compenso spettante ai membri del Collegio, ai quali spetta, in ogni caso, anche il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione del proprio ufficio.</p> |
| <p>5. I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili limitatamente per i tre successivi esercizi.</p> | |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>6. In caso di cessazione dalla carica del Sindaco effettivo si procederà ai sensi di legge.</p> | |
| <p>7. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un sindaco supplente, alla sua sostituzione provvederà l'Assemblea, con le modalità di cui al precedente punto 2.</p> | |
| <p>8. Per tutta la durata del loro incarico i componenti del Collegio Sindacale, tanto i membri effettivi che i supplenti, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.</p> | |
| <p>9. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.</p> | |
| <p>10. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, purché tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.</p> | |
| | |
| <p>Art. 27 - Controllo contabile</p> | <p>Art. 27 - Revisione legale dei conti</p> |
| <p>1. Se la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile può essere esercitato dal collegio sindacale a condizione che sia integralmente costituito da revisori contabili.</p> | <p>1. La revisione legale dei conti viene esercitata da un revisore o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro. Il revisore deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente.</p> |
| <p>2. L'incarico del controllo contabile ad un revisore o ad una società di revisione, è conferito, sentito il</p> | <p>2. L'incarico della revisione legale dei conti ad un revisore o ad una società di revisione, è conferito, sentito il</p> |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>collegio sindacale, dall'Assemblea dei soci la quale determinerà il corrispettivo.</p> | <p>col-legio sindacale, dall'assemblea dei soci la quale determinerà il corri-spettivo, nel rispetto dei limiti di cui al precedente art. 22.2.</p> |
| | |
| <p>Nuovo articolo inserito</p> | <p>Art. 28 - Controllo interno</p> |
| | <p>1. L'Organo Amministrativo della società è obbligato a predisporre uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario da predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio e da pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio.</p> <p>2. L'Organo Amministrativo della società valuta l'opportunità di integrare gli strumenti di lavoro societario, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative proprie nonché dell'attività svolta con:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Regolamenti interni in tema di tutela della concorrenza e tutela della proprietà industriale o intellettuale; ▪ un ufficio di controllo interno che collabori con il collegio sindacale; ▪ Codici di condotta propri in tema di tutela dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori nonché di altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; ▪ Programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea. <p>3. L'Organo Amministrativo della società, nella relazione sul governo societario da predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio e da pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, indica gli strumenti integrativi del governo adottati, o dà conto, nella medesima relazione delle ragioni della loro mancata adozione.</p> |
| <p>Art. 28 - Bilancio</p> | <p>Art. 29 - Bilancio</p> |
| <p>1.L'esercizio sociale ha inizio il 1°</p> | |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.</p> | |
| <p>2. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, e dalla nota integrativa, corredandolo con la relazione sulla gestione.</p> | <p>2. L'Organo Amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, e dalla nota integrativa, corredandolo con la relazione sulla gestione.</p> |
| <p>3. Il bilancio di esercizio dovrà essere approvato dall'Assemblea entro cento-venti giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> | |
| <p>4. Qualora ricorra una delle condizioni previste all'art. 2364 comma 2° C.C., il bilancio di cui sopra potrà essere approvato dall'Assemblea entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso, gli amministratori segnalano le ragioni del termine dilatorio nella relazione sulla gestione.</p> | |
| | <p>5. La società adotta sistemi di contabilità separata per le attività che costituiscono diritti speciali o esclusivi.</p> |
| <p>Art. 29 - Ripartizione degli utili</p> | <p>Art. 30 - Ripartizione degli utili</p> |
| <p>1. Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti nel modo e nell'ordine seguente:</p> | |
| <p>a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a quando esso non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;</p> | |
| <p>b) il residuo secondo la destinazione deliberata dall'Assemblea degli azionisti che approva il bilancio.</p> | |
| <p>2. Il pagamento dei dividendi è effettuato entro il termine annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione.</p> | <p>2. Il pagamento dei dividendi è effettuato entro il termine annualmente fissato dall'Organo Amministrativo.</p> |
| | |

| Art. 30 - Controllo dei soci | Art. 31 - Controllo dei soci |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.I soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi nelle seguenti forme e modalità: | |
| a) mediante la maggioranza qualificata prevista nel presente statuto per l'assemblea ordinaria dei soci dall'art. 16, 4° comma, ed art. 23, 2° comma; | |
| b) mediante le autorizzazioni dell'Assemblea ordinaria dei soci al compimento di atti di competenza del Consiglio di Amministrazione previste nel presente statuto all'art. 23; | b) mediante le autorizzazioni dell'assemblea ordinaria dei soci al compimento di atti di competenza dell' Organo Amministrativo previste nel presente statuto all'art. 23; |
| c) a mezzo dell'organismo denominato "Coordinamento società partecipate", costituito ai fini della attuazione del suddetto controllo analogo. Tale organismo rappresenta la sede di informazione, consultazione e discussione fra i soci pubblici, tra la Società ed i soci, e di controllo dei soci sulla Società, circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa, di disamina preventiva e di formulazione di pareri preliminari sulle deliberazioni, su-gli atti e sugli argomenti di competenza dell'Assemblea generale dei soci nonché di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti programmatici approvati o autorizzati dalla Assemblea medesima. Tale organismo è costituito in caso di pluralità dei soci e regolato mediante convenzione tra gli enti soci ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000; | |
| d) mediante l'esame della relazione semestrale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera g). | |
| | |
| Art. 31 - Scioglimento | Art. 32 - Scioglimento |
| 1.Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le | |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <p>modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi.</p> | |
| | |
| <p>Art. 32 - Foro Competente</p> | <p>Art. 33 - Foro Competente</p> |
| <p>1. L'Autorità Giudiziaria della sede sociale è quella contrattualmente stabilita come competente a conoscere delle contestazioni che potessero insorgere fra la Società e i suoi componenti ed in genere riferibili alla vita sociale.</p> | |
| | |
| <p>Art. 33 - Clausola compromissoria</p> | <p>Art. 34 - Clausola compromissoria</p> |
| <p>1. Tutte le controversie relative a diritti disponibili che potessero insorgere tra la Società ed i soci, gli Amministratori ed i soci, ivi comprese le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari, nonché tutte le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero nei loro confronti, saranno decise da un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale di Forlì, il quale deciderà secondo diritto, con applicazione delle disposizioni di cui alla vigente normativa di diritto societario e processuale in materia di arbitrato rituale.</p> | |
| | |
| <p>Art. 34 - Disposizioni generali</p> | <p>Art. 35 - Disposizioni generali</p> |
| <p>1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.</p> | |

BAKUATA BANGSA NON ULTIMATA

OGGETTO: Società "LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A. Approvazione modifiche statutarie.

Parere sulla regolarità tecnica del Responsabile area amministrativa ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Favorevole

Li 16.12.2016



La Responsabile area amm.va
(Rosa Maria Di Fazio)

Parere sulla regolarità contabile del Responsabile area economico/finanziaria

Favorevole/Contrario/Non occorre

Li 16/12/2016



La Responsabile area economico/finanziaria
Dott.ssa Laura Ragazzini

PACQUIA BIANCA NON ULTIMATA

ACQUA BIANCA NON UTILIZZATA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(Gabriele Zelli)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Roberto Romano)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Responsabile Ufficio Segreteria

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio on line ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Li 29.12.2016



LA RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
(Dott.ssa Di Fazio Rosa Maria)

La su estesa deliberazione è:

- stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 20.12.2016
- divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, 3^ comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Li

LA RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
(Dott.ssa Di Fazio Rosa Maria)